

**comune di sellero** unione dei comuni della valsaviore  
provincia di brescia

# Piano di Governo del Territorio

PGT approvato con D.C.C. n. 5 del 28 marzo 2008  
Documento di Piano prorogato con D.C.C. n. 10 del 09/04/2018

**piano dei servizi**

**norme tecniche di attuazione**

**MODIFICHE IN ACCOGLIMENTO DEL PARERE REGIONALE  
E DI COMPATIBILITA' AL PTCP**

**MODIFICHE IN ACCOGLIMENTO DEI PARERI ENTI  
IN SEDE DI 2<sup>a</sup> CONFERENZA VAS**

**variante 1-2018**

adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n°8 del 27 maggio 2020  
approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n°31 del 18 dicembre 2020

## pianificazione e coordinamento

arch. claudio nodari	esine - bs
arch. ariela rivetta	breno - bs
ing. annalisa boldini	esine - bs

## rapporto ambientale

ing. marcella salvetti	cevo - bs
------------------------	-----------

## studio di incidenza

dott. for. marco sangalli	bornò - bs
---------------------------	------------

**B b**

febbraio 2020

aggiornamenti

giugno 2020  
novembre 2020  
.....

**il responsabile  
del procedimento**  
.....

**il sindaco**  
bressanelli giampiero

**claudio nodari**      **architetto**

studio di architettura e urbanistica  
25040 esine (bs) - via a. manzoni 57 - tel. e fax 0364.46394

**collaboratori**

arch. bellicini maura  
ing. roberto comensoli

# VARIANTE 1-2018

## PIANO DEI SERVIZI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

### INDICE

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I

#### GENERALITA'

Art. 1	Applicazione del piano .....	pag. 1
Art. 2	Il Piano dei Servizi: riferimenti normativi e contenuto .....	pag. 1
Art. 3	Aree per servizi .....	pag. 3
Art. 4	Attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi .....	pag. 3
Art. 5	Monetizzazione .....	pag. 4
Art. 6	I servizi sul territorio e nelle aree di trasformazione .....	pag. 5
Art. 7	Contenuti paesaggistici del Piano dei Servizi ed esame dell'impatto paesaggistico dei progetti .....	pag. 6
Art. 8	Destinazione d'uso, definizione degli interventi edilizi, indici urbanistici e parametri edilizi .....	pag. 7
Art. 9	Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico – zona SP .....	pag. 7
Art. 10	Attrezzature pubbliche e di uso pubblico nelle aree urbane .....	pag. 8
Art. 11	Zone F di interesse generale .....	pag. 12
Art. 12	Zone F1 Parco archeologico minerario di Sellero (Carpene) .....	pag. 16
Art. 13	Zone F2 a rischio archeologico (buffer zone) .....	pag. 17
Art. 14	Zone F3 Parco archeologico minerario di Sellero (Carona) .....	pag. 18
Art. 15	Attrezzature tecnologiche, distributive ed isola ecologica .....	pag. 19
Art. 16	Aree per le attrezzature cimiteriali .....	pag. 21
Art. 17	Zone destinate alla viabilità .....	pag. 22
Art. 18	Zone di rispetto stradale e verde di arredo in fregio alla viabilità .....	pag. 22
Art. 19	Zone ferroviarie e relative aree di rispetto .....	pag. 24
Art. 21	Rispetto dei pozzi e delle sorgenti captate .....	pag. 24
Art. 22	Rete Ecologica Comunale .....	pag. 24

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **CAPO I - GENERALITA'**

##### **Art. 1 Applicazione del piano**

Ai sensi della Legge 17.08.1942 n° 1150, modificata con Legge 06.08.1967 n° 765, e della Legge Regionale 16.03.2005 n° 12, la disciplina urbanistica del territorio comunale, relativamente all'attuazione del Piano dei Servizi, viene regolata dalle seguenti norme, ad integrazione delle previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano medesimo.

##### **Art. 2 Il Piano dei Servizi: riferimenti normativi e contenuto**

Ai sensi dell'art.9 della L.R. 12/2005 il Piano di Governo del territorio è affiancato da un complesso studio ed analisi relativo alla gestione urbanistica dei servizi pubblici attraverso la formulazione di uno specifico documento denominato Piano dei Servizi.

Detto Piano rinnova il metodo di computo degli "standard" di P.R.G. privilegiando gli aspetti qualitativi, attuativi e gestionali dei servizi rispetto a quelli quantitativi caratterizzati dalla L.R. 51/75, determinando un cambiamento sostanziale nelle modalità di analisi e di definizione della dotazione del servizio pubblico.

Il Piano dei Servizi è uno strumento di tipo programmatico volto ad evitare, a livello di pianificazione urbanistica, la mera rappresentazione cartografica degli standard previsionali: con tale studio infatti, si vuole definire nelle previsioni urbanistiche di Piano di Governo del Territorio una serie di servizi che abbiano una concreta attendibilità sia a livello localizzativo che attuativo e qualitativo.

A tali caratteristiche vanno affiancate ulteriori peculiarità che rappresentano, nel complesso, due tra i principali obiettivi del Piano dei Servizi quali la sostenibilità ambientale ed economica.

Il Piano dei servizi potrà inoltre essere aggiornato con le scelte di Bilancio e dei Programmi di attuazione delle Opere Pubbliche in adeguamento al mutamento delle esigenze sul territorio.

La valutazione di tali aspetti consentirà di:

- evitare la previsione di servizi che, anche se correttamente individuati, non possano tradursi in atti concreti per mancanza di fondi;
- impedire che la previsione del servizio si caratterizzi come semplice vincolo su aree difficilmente fruibili sia per l'ubicazione che per la qualità del contesto.
- evitare l'individuazione di servizi con forti contrasti ambientali che, come spesso succedeva nel passato, portava ad un progressivo peggioramento della qualità ambientale e della vivibilità urbana anziché ad un miglioramento.

Un ulteriore aspetto innovativo introdotto dalla L.R. 12/2005 è il tentativo, al di là della valenza urbanistica del servizio, di portare a scala comunale la programmazione dei servizi stessi: viene superato il concetto generale di standard che definiva i fabbisogni non differenziati per ogni realtà territoriale, ambientale e sociale per definire le effettive necessità legate ad ogni realtà in essere.

Nello specifico, ai sensi della L.R. 12/2005 il Piano dei Servizi, di seguito denominato PdS, deve:

- documentare lo stato dei servizi esistenti specificandone le caratteristiche qualitative quali: fruibilità, accessibilità, utilizzo, traducendo poi i dati qualitativi in dati quantitativi.

- valutare le necessità ed il fabbisogno pregresso di Piano individuando e programmando le attrezzature e le infrastrutture urbane a supporto delle dotazioni prefissate negli obiettivi..
- definire (qualora richiesto) le localizzazioni e le dimensioni complessive minime degli interventi di edilizia convenzionata e per la realizzazione di alloggi protetti per anziani e servizi ad essi relativi.

Le finalità del Piano dei servizi sono quindi volte ad analizzare i bisogni per costruire e programmare i servizi e le attrezzature da realizzare durante il periodo di validità del Piano stesso.

La localizzazione dei nuovi servizi risulta strettamente connessa alla definizione sul territorio degli ambiti di trasformazione individuati nel Documento di Piano, quali elementi fondamentali ed ossatura principale per l'attuazione del PGT.

La normativa introdotta dal Documento di Piano prevede infatti un'analisi puntuale delle destinazioni e dei parametri di trasformazione dei singoli ambiti prevedendo l'individuazione dei seguenti elementi:

- i servizi di uso pubblico
- la viabilità

Le prescrizioni contenute nel PdS, relative alle aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico, sono vincolanti. In particolare, ai sensi dell'art.9 comma 11 della L.R. n.12/2005 "Le previsioni contenute nel PdS, concernente le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante".

I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente da parte della Pubblica Amministrazione, delle attrezzature e dei servizi previsti dal PdS, hanno la durata di cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del PdS medesimo. Detti vincoli sono regolati da quanto previsto dal comma 12 dell'art.9 della L.R. n.12/2005.

Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

L'Amministrazione Comunale, in sede di definizione del Bilancio e del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dei relativi aggiornamenti, verifica lo stato di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi e ne determina gli adeguamenti.

Inoltre, ai sensi dell'art.9 comma 8 della L.R. n.12/2005 il PGT deve comprendere la redazione del PUGSS (Piano Urbano di Gestione dei Servizi del Sottosuolo) redatto in conformità all'art. 38 della L.R. n.26/2003. In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n.3 del 28 febbraio 2005 (Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale) ed in particolare all'art.3 comma 1 punto c), il Comune di Sellero entro l'anno 2009 dovrà provvedere alla redazione di specifico PUGSS all'interno del quale dovranno essere valutate le previsioni degli strumenti sovraordinati quali: il P.T.C.P. artt.47-48, il Piano Tutela ed Uso delle Acque e Piano d'Ambito. Il PUGSS dovrà essere coerenziato con dette previsioni. In particolare ai sensi degli artt.47-48 del PTCP il PUGSS comprenderà specifico regolamento contenente opportune norme per lo smaltimento dei reflui, gli allacciamenti fognari, l'eventuale riciclo delle acque reflue industriali e domestiche.

### **Art. 3 Aree per servizi**

Il Piano dei servizi individua e regola l'attuazione dei servizi pubblici o privati di uso pubblico. Questi ultimi concorrono ad una valutazione complessiva dei servizi distribuiti sul territorio comunale, sono individuati solo sulle tavole del P. di S., mentre i servizi pubblici sono individuati sulle tavole di azzonamento e rientrano in un programma di fattibilità economica che viene definito dall'Amministrazione Comunale e che determina la definizione della quantità minima di standard nel dimensionamento globale del Piano.

Pertanto in sede di approvazione del Programma delle Opere Pubbliche all'interno del Bilancio Previsionale, l'Amministrazione Comunale indicherà gli importi specifici per l'attuazione di ogni singolo intervento previsto nel Piano dei servizi, specificando anche eventuali interventi realizzati da privati.

Questa programmazione non ha un carattere prescrittivo ma rappresenta la priorità dell'attuazione dei servizi in base alle esigenze emerse in rapporto alle risorse pubbliche necessarie alla loro realizzazione.

La progettazione dei servizi previsti dal Piano dovrà inoltre avvenire nel rispetto dei caratteri ambientali e paesistici della zona e migliorare la fruizione dei percorsi ciclo-pedonali esistenti.

Il territorio comunale è diviso in zone ed ambiti appartenenti ai differenti sistemi che caratterizzano la realtà del territorio, come risulta dalle tavole di P.G.T., ed i servizi pubblici sono suddivisi negli stessi sistemi secondo la seguente classificazione:

#### **SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE**

- zone destinate alla viabilità
- zone di rispetto stradale
- spazi di sosta e parcheggio in ambiti residenziali, produttivi o destinati ad attrezzature ed impianti di interesse generale
- zone ferroviarie

#### **SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE COLLETTIVO**

- zone a verde pubblico e per lo sport
- zone per attrezzature urbane:
  - attrezzature di interesse comune
  - attrezzature per l'istruzione
  - spazi liberi collettivi
  - attrezzature per servizi religiosi
  - attrezzature tecnologiche, distributive, isola ecologica

### **Art. 4 Attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi**

L'attuazione delle previsioni del P. di S. riferita a servizi ed attrezzature pubblici e servizi tecnologici è realizzata dal Comune o altro Ente preposto, oppure da privati attraverso specifica concessione o

convenzione con l'Amministrazione Pubblica.

Le aree per servizi pubblici concorrono complessivamente alla verifica del dimensionamento della dotazione dello standard pertanto le previsioni quantitative contenute nel Piano dei servizi, sono prescrittive e vincolanti ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2005.

L'attuazione di tali servizi ed attrezzature avviene prevalentemente tramite l'acquisizione pubblica delle aree individuate graficamente, nelle quantità contenute negli elaborati del P. di S. e in base a quanto specificato nelle Schede di Attuazione degli Ambiti di Trasformazione contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del D. di P.

L'acquisizione di aree e attrezzature per servizi da parte dell'Amministrazione Comunale può avvenire nei modi previsti dalla normativa vigente, mediante esproprio o acquisizione bonaria oppure mediante cessione gratuita diretta, da parte dei privati, nell'ambito dell'attuazione di piani attuativi.

Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga utile, le previsioni del Piano dei Servizi sono realizzabili con il concorso dei privati. In tal caso è concessa ai privati la facoltà di proporre la realizzazione delle attrezzature previste dal Piano dei servizi, su aree di loro proprietà o di proprietà pubblica o specificamente asservite all'uso pubblico, a loro intero carico o in compartecipazione con l'Amministrazione Comunale o con altro ente.

#### **Servizi pubblici realizzati da privati**

Il reperimento di aree destinate a servizi può avvenire, come sopra riportato, anche attraverso l'utilizzo di aree private asservite all'uso pubblico con specifico atto come previsto dalla L.R. n.12/2005 art.9 commi 10-11-12. La manutenzione di tali aree rimane a carico del privato.

Le stesse possono essere destinate alla realizzazione dei seguenti servizi:

- parcheggi interrati o di superficie
- verde
- spazi liberi collettivi
- percorsi pedonali coperti e non.

#### **Art. 5 Monetizzazione**

L'attuazione degli interventi subordinati a piani attuativi prevede, ai sensi dell'art.46 della L.R. n.12/2005, la stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale all'interno della quale vengono definite anche le cessioni gratuite delle aree per servizi pubblici definite dalle schede specifiche dei Piani Attuativi e dal Piano dei Servizi.

Qualora la cessione di tali aree non risulti possibile o non risulti conveniente per l'Amministrazione pubblica in rapporto alla sua particolare collocazione, estensione o conformazione, è possibile prevedere all'interno della convenzione la monetizzazione parziale.

Il valore di tale monetizzazione deve essere rapportato all'utilità economica che il privato consegue non realizzando il servizio stesso e comunque non deve essere inferiore al costo che l'Amministrazione pubblica deve sostenere per acquisire e realizzare i medesimi servizi in altre aree. I proventi derivanti dalle monetizzazioni dovranno essere utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano dei Servizi.

L'applicazione del presente articolo in modifica a quanto espressamente specificato nelle schede attuative degli ambiti di trasformazione, implica l'approvazione di una variante urbanistica al Documento di Piano.

## **Art. 6 I servizi sul territorio e nelle aree di trasformazione**

In fase attuativa il P.D.S. ammette la modifica dell'assetto delle aree rispetto all'individuazione cartografica solo se la stessa è finalizzata al miglioramento paesistico-ambientale ed urbanistico del servizio stesso, ferme restando le quantità previste negli elaborati grafici di Piano e nelle schede attuative degli ambiti di trasformazione allegati alle Norme Tecniche del D. di P. e, in mancanza di specifiche prescrizioni, la dotazione minima specificata nel successivo articolo.

La pianificazione esecutiva, relativa agli ambiti di trasformazione, dovrà prevedere:

- la cessione gratuita, nei modi e nei tempi concordati con l'Amministrazione Comunale, delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
- la cessione gratuita, nei modi e nei tempi concordati con l'Amministrazione Comunale, delle aree per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico previste per l'attuazione del P.G.T.;
- l'eventuale monetizzazione, ove espressamente consentita dalle schede attuative degli ambiti di trasformazione.
- le eventuali particolari previsioni indicate per gli ambiti di trasformazione soggetti a pianificazione attuativa.

Per l'attuazione di tutti gli interventi relativi a servizi e attrezzature pubbliche dovranno essere documentate:

- la fattibilità geologica in base alle prescrizioni ed indicazioni dello studio geologico allegato al PGT (l'aggiornamento della componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Sellero (BS) è redatto nell'ambito della variante denominata 1-2018 *"Studio Geologico a Supporto del Piano di Governo del Territorio - Criteri attuativi ex art. 57 della L.R. n° 12 del 2006 approvati con d.g.r. 2616/2011 e integrati con d.g.r. 6738/2017 - Adeguamento della componente geologica e sismica al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)"*);
- la compatibilità acustica in base alle prescrizioni ed indicazioni dello studio acustico allegato al PGT.
- la realizzazione di adeguate fasce di rispetto, da definire con l'ASL, nel caso di interventi su lotti prospicienti zone a diversa destinazione urbanistica non compatibile con i servizi in progetto. In particolare dovrà essere verificato il distacco da eventuali industrie classificate come insalubri di prima classe (art.216 del T.U.L.L.SS. e s.m.i.) che dovranno distare indicativamente m 150,00 da zone a destinazione residenziale, commerciale e terziaria. Tale distanza potrà essere eventualmente derogata a condizione che, per l'introduzione di tutte le nuove tecnologie, metodi e speciali cautele, sia garantito il rispetto di tutti i requisiti di tutela della salute e dei parametri previsti per le diverse destinazioni delle aree attigue.
- la verifica, al fine di mantenere adeguate fasce di rispetto a scopo sanitario, del rispetto delle distanze da eventuali allevamenti zootecnici come definiti dall'art.27 delle NTA del PdR e nel rispetto delle normative vigenti al momento dell'edificazione.
- la verifica, al fine di mantenere adeguate fasce di rispetto a scopo sanitario e nel rispetto dell'art.94 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.17 delle NTA del PdS, del rispetto delle distanze da eventuali pozzi e sorgenti di captazione di acqua per uso idro-potabile;
- eventuali interventi, nonché modifiche alle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale e Minore, devono essere sempre autorizzati dall'Ufficio Territoriale Regionale, previa idonea istruttoria, come prescritto dalla DGR n.7581 del 18.12.2017 e dalla DGR n.698 del 24.10.2018.
- In merito alla realizzazione di parcheggi/autorimesse e infrastrutture che interessano il versante si prescrive la mitigazione delle murature di sostegno visibili da valle, attraverso piantumazione.
- Tutti gli interventi in area tutelata ai sensi del Dlgs 42/2004 devono essere sottoposti al parere preliminare obbligatorio e vincolante della Soprintendenza di Brescia.
- In tutto il territorio comunale eventuali progetti pubblici comportanti scavo e interventi nel sottosuolo, anche di minima entità, nonché tutti i progetti relativi ad Ambiti di Trasformazione,

devono essere trasmessi alla Soprintendenza di Brescia anche per la valutazione preliminare dell'impatto delle opere sui depositi archeologici sepolti, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 42/2004 art.28 e D.Lgs.50/2016 art.25.

- Le nuove utenze fognarie devono realizzare un sistema di pretrattamento delle acque (fosse settiche, fosse imhoff, ecc) all'interno delle singole proprietà a monte del punto di consegna alla pubblica fognatura. Tali impianti di pretrattamento saranno mantenuti in funzione a cura del titolare dello scarico sino a quando l'impianto di depurazione non verrà adeguato. A tale data il Gestore comunicherà al titolare dello scarico l'obbligo di dismissione dei sistemi di pretrattamento che dovrà essere garantita a cura e spese del titolare dello scarico entro due anni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore.
- In fase di attuazione degli interventi devono essere verificate le prescrizioni delle NTA della Rete Ecologica Comunale.

Negli interventi di nuova edificazione ricadenti in ambiti interessati dalle componenti "Visuali Panoramiche" e "Punti Panoramici" come individuate nella tav. A3.7 "Rilevanza percettiva e visualità" del DdP e interessati dalla presenza di vigneti o da aree con elevato valore agro-forestale, al fine di coerenzare il progetto con la normativa vigente, si prescrive la redazione di specifica relazione paesistica che dimostri:

- gli elementi progettuali (dimensioni, materiali, alberature etc.) volti ad un corretto inserimento del manufatto nel paesaggio;
- le strategie d'intervento adottate affinché venga mitigato l'impatto visivo d'insieme nel quadro paesistico.

La dotazione di servizi all'interno dei piani attuativi, necessaria per l'attuazione del PGT, dovrà comunque sempre prevedere quanto definito nelle schede attuative degli ambiti di trasformazione.

Nel caso di piani attuativi o permessi di costruire convenzionati, per i quali il piano non specifichi la cessione di aree per servizi, la dotazione minima degli stessi è definita dai seguenti parametri:

per la residenza .....	mq/ab	25,00
per le destinazioni produttive .....	mq	10/100 mq di S <sub>l</sub>
per le destinazioni terziarie-direzionali .....	mq	80/100 mq di S <sub>l</sub> (di cui almeno il 50% per parcheggi)

Per il commercio e la somministrazione di alimenti e/o bevande, nell'ambito di piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati è richiesta la dotazione minima di legge di aree per servizi fatta eccezione per:

- la media struttura di vendita di alimentari, ove ammessa, per la quale è richiesta la dotazione minima di aree per standard pari al 150% della S<sub>l</sub>, di cui almeno il 100% della S<sub>l</sub> a parcheggio di uso pubblico;

### **Art. 7 Contenuti paesaggistici del Piano dei Servizi ed esame dell'impatto paesaggistico dei progetti**

Il Piano dei Servizi con le proprie scelte contribuisce al raggiungimento degli obiettivi paesistico ambientali proposti dal P.G.T. partecipando con i propri obiettivi ed azioni a migliorare il paesaggio urbano ed in particolare le aree destinate alla viabilità ed ai servizi pubblici e di interesse pubblico. La progettazione di interventi relativi ad ambiti, strutture per la viabilità ed edifici per servizi, che



incidono sul contesto ambientale e sull'aspetto esteriore di luoghi ed edifici, ivi compresi i piani attuativi, sono soggetti all' esame di impatto paesaggistico da cui deriva un parere circa la compatibilità paesaggistica dell'opera.

La documentazione di riferimento per la progettazione e per l'espressione del parere circa l'impatto paesaggistico degli interventi per servizi e attrezzature pubbliche, è rappresentata dagli elaborati contenuti nel D. di P. che costituiscono le "Carte condivise del Paesaggio".

In particolare, ai fini dell'esame di impatto paesaggistico dei progetti la "Carta della sensibilità paesaggistica" definisce il grado di sensibilità dei diversi ambiti in cui è articolato il territorio comunale. Al fine di meglio definire l'argomento in esame e le modalità di applicazione della normativa in essere si rimanda a specifico Allegato delle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano denominato "Modalità per l'esame di impatto paesaggistico delle trasformazioni".

Si richiamano le disposizioni normative dell'art. 27 delle NTA del Documento di Piano per quanto riguarda il contenuti paesaggistici disciplinati da P.T.R.

In merito alla realizzazione di parcheggi/autorimesse e infrastrutture che interessano il versante si prescrive la mitigazione delle murature di sostegno visibili da valle, attraverso piantumazione.

#### ***Art. 8 Destinazione d'uso, definizione degli interventi edilizi, indici urbanistici e parametri edilizi***

Per la definizione dei parametri e delle definizioni di cui all'oggetto si rimanda agli artt. 8-9-10-11 delle Norme Tecniche di Attuazione del D. di P. che tratta in modo specifico e prescrittivo per il Piano dei Servizi, il Piano delle Regole le tematiche in analisi.

#### ***Art. 9 Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico***

Nelle tavole del Piano dei Servizi vengono individuate le aree destinate a servizi pubblici e di interesse pubblico, di cui all'art. 9 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, e comprendono le aree a standard esistenti e di progetto, di cui al D.L. 2 aprile 1968, n. 1444.

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico i servizi e le attrezzature pubbliche realizzati mediante:

- iniziativa pubblica od ottenuti nell'ambito dei piani attuativi;
- iniziativa privata, purchè regolati da atto di asservimento o da regolamento d'uso e garantiscano lo svolgimento della relativa funzione a favore della popolazione residente o non residente eventualmente servita.

Sono consentite, in sede attuativa del Piano dei Servizi, permuta tra le diverse destinazioni d'uso per servizi, nel rispetto delle quantità minime di dotazione previste dagli obiettivi del Piano stesso, senza ricorrere alla procedura di variante.

Le aree per attrezzature e servizi pubblici si distinguono in:

- attrezzature di interesse generale
- attrezzature per l'istruzione
- spazio libero collettivo
- verde pubblico e attrezzato
- parcheggi pubblici
- sport e tempo libero

- edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi
- attrezzature turistiche e ricettive
- attrezzature tecnologiche, distributive ed isola ecologica
- alberature e viali alberati
- percorsi ciclo-pedonali

#### **Art. 10 Attrezzature pubbliche e di uso pubblico nelle aree urbane**

Le aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico a servizio della residenza e delle aree produttive comprendono:

1. **Le attrezzature di interesse generale** destinate alla realizzazione di servizi ricreativi, culturali, sociali, assistenziali, sanitari, amministrativi, per pubblici servizi.

In tale zona il Piano si attua per intervento edilizio diretto; è inoltre consentita la realizzazione di servizi ricreativi privati ma di uso pubblico, purché l'intervento sia regolato da apposita convenzione fra ente/privato ed Amministrazione Comunale.

Per gli interventi nelle aree per attrezzature di interesse generale si applicano i seguenti indici e parametri:

- a) Uf ..... 2,00 mq/mq
  - b) P1 alberato ..... 30% slp
  - c) H = altezza massima ..... m 12,00
- dal calcolo dell'altezza risultano esclusi gli eventuali volumi tecnici o tecnico-funzionali.

Per le attrezzature di interesse comune individuate all'interno dei Nuclei di antica formazione, ogni intervento dovrà rispettare le Norme Tecniche di Attuazione specifiche del Piano delle Regole.

2. **Le attrezzature per l'istruzione** destinate alla realizzazione degli edifici e relativi servizi per la scuola. In tale zona il Piano si attua per intervento edilizio diretto; applicando i seguenti indici e parametri:

- a) Uf ..... 2,00 mq/mq
  - b) P1 alberato ..... 30% slp
  - c) H ..... m 10,50
- dal calcolo dell'altezza risultano esclusi gli eventuali volumi tecnici o tecnico-funzionali.

Per le attrezzature per l'istruzione individuate all'interno dei Nuclei di antica formazione, ogni intervento dovrà rispettare le Norme Tecniche di Attuazione specifiche del Piano delle Regole.

3. **Gli spazi liberi collettivi** sono aree destinate alla conservazione e/o alla creazione di aree per l'aggregazione collettiva (piazze ed aree libere dall'edificazione). In queste zone sono consentite unicamente costruzioni accessorie che integrino la destinazione della zona e cioè attrezzature per, chioschi e ristori, solo a carattere precario.

Tali costruzioni possono essere anche eseguite e gestite da privati mediante concessioni temporanee. In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti indici e parametri:

- a) P1 ..... 3 mq/150 mc

- b) H ..... max m 4,50  
c) Q ..... 1/ 40

Per le attrezzature destinate alla realizzazione di spazi liberi collettivi individuate all'interno dei Nuclei di antica formazione, ogni intervento dovrà rispettare le Norme Tecniche di Attuazione specifiche del Piano delle Regole.

4. **Le aree a verde pubblico attrezzato** sono destinate alla conservazione ed alla creazione di parchi urbani e dei parchi di quartiere.

In queste zone sono consentite unicamente costruzioni che integrino la destinazione della zona e cioè attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi, ritrovi, ristori, ripostigli per attrezzi di giardinaggio, servizi igienici, solo a carattere precario.

Tali costruzioni possono essere anche eseguite e gestite da privati mediante concessioni temporanee, con l'obbligo di sistemare a parco conservando il verde eventualmente esistente, le aree di pertinenza delle costruzioni stesse, aree e strutture che dovranno però essere assoggettate a servitù di uso pubblico. L'intervento privato sarà regolato da apposita convenzione fra ente/privato ed Amministrazione Comunale (si vedano servizi privati di uso pubblico).

In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti indici:

- a) P1 alberato ..... 3 mq/150 mc  
b) H ..... max m 4,50  
c) Q ..... 1/ 40

Nel caso di realizzazione di strutture da parte di privati, i proprietari dovranno cedere in modo permanente al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria: per ottenere il Permesso di Costruire le aree in oggetto dovranno essere dotate di opere di urbanizzazione primaria.

Le aree di verde relative agli insediamenti esistenti alla data di adozione del P.G.T. sono indicate graficamente nelle tavole, fermo restando che qualsiasi trasformazione della destinazione d'uso degli edifici implica l'adeguamento per ogni specifica destinazione.

Per le aree destinate a verde pubblico attrezzato individuate all'interno dei Nuclei di antica formazione, ogni intervento dovrà rispettare le Norme Tecniche di Attuazione specifiche del Piano delle Regole.

5. **Le aree per parcheggi pubblici** sono destinate alla conservazione ed alla creazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico secondo le seguenti prescrizioni.

Gli spazi di sosta ed i parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria vanno previsti per ciascuna zona e secondo le destinazioni d'uso degli edifici nella quantità specificata nella seguente tabella, e dovranno essere ubicati marginalmente alla sede viaria o agli edifici e di norma calcolati percentualmente sulla cubatura teorica costruibile o sulla superficie lorda di pavimento.

Le aree di parcheggio relative agli insediamenti esistenti alla data di adozione del P.G.T. sono indicate graficamente nelle tavole del Piano dei Servizi, fermo restando che per ogni intervento di nuova edificazione e/o trasformazione della destinazione d'uso degli edifici

implica l'adeguamento alla seguente tabella.

TABELLA DI RIFERIMENTO:

EDIFICI	SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGIO mq/150 mc	SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGIO mq/mq slp
Edifici di abitazione in ambiti residenziali di ristrutturazione, completamento, espansione	3	
Cinema, teatri, grandi magazzini, impianti sportivi da spettacolo coperti		0,5
Ospedali, case di cura, ambulatori provinciali, comunali ed istituti previdenziali e zone per attrezzature comuni	15	
Palazzi per uffici e negozi		0,5
Impianti sportivi da spettacolo scoperti Altri impianti sportivi scoperti		0,5 0,2
Commercio al dettaglio: - esercizi di vicinato - medie strutture di vendita (fino a 600 mq)		100% 120%
Edifici per le attrezzature tecniche per l'industria e per l'artigianato		0,05

Qualora sia impossibile reperire tali spazi è possibile la loro monetizzazione con le modalità previste dall'art.64 comma 3 della L.R. n.12/2005.

Oltre agli spazi richiamati in tabella vanno previsti, nella misura minima di mq 1,00 ogni mc 10,00 di costruzione residenziale, gli spazi necessari per la sosta, manovra ed accesso agli autoveicoli, per tutte le nuove costruzioni e ricostruzioni nella quantità specificata all'art. 2 della Legge 24.03.1989 n° 122 e s.m.i., che potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero in aree esterne di pertinenza all'edificio oppure promiscuamente, ed anche su aree che non facciano parte del lotto, purché siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo di atto da trascriversi a cura del proprietario.

Le superfici destinate a parcheggio di norma, in ogni zona del territorio comunale, dovranno essere alberate con un rapporto di minimo 1 albero ogni mq 30 di superficie a parcheggio.

Per le aree destinate a parcheggio individuate all'interno dei Nuclei di antica formazione, ogni intervento dovrà rispettare le Norme Tecniche di Attuazione specifiche del Piano delle Regole.

6. **Le aree per sport e tempo libero** sono destinate al gioco, allo sport e al tempo libero e cioè agli impianti ricreativi, sportivi e culturali. In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

- a) Uf per gli impianti coperti ..... 0,6 mq/mq
- b) per gli impianti scoperti ..... 0,8 mq/mq

- c) P1 alberato ..... 0,5 mq/mq  
 d) H ..... max m 8

Per le aree destinate allo sport ed al tempo libero individuate all'interno dei Nuclei di antica formazione, ogni intervento dovrà rispettare le Norme Tecniche di Attuazione specifiche del Piano delle Regole.

7. **Le attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto** sono destinate alla realizzazione di servizi di tipo religioso, oratori, chiese, conventi, canoniche, attrezzature ricreative e sportive annesse a circoli religiosi e oratoriali, cappelle, chiese ed edicole di montagna e campagna etc.

In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto; è inoltre consentita la realizzazione di servizi da parte di enti e privati, purché l'intervento sia regolato da apposita convenzione fra ente/privato ed Amministrazione Comunale (si vedano servizi privati di uso pubblico).

Per gli interventi nelle aree per attrezzature per servizi religiosi si applicano i seguenti indici e parametri:

- a) Uf ..... 2,00 mq/mq  
 b) P1 alberato ..... 30% slp  
 c) H = altezza massima ..... m 12,00  
 dal calcolo dell'altezza risultano esclusi gli eventuali volumi tecnici o tecnico-funzionali (es. campanili)

Per le attrezzature di tipo religioso individuate all'interno dei Nuclei di antica formazione, ogni intervento dovrà rispettare le Norme Tecniche di Attuazione specifiche del Piano delle Regole.

8. **Le attrezzature turistico ricettive** sono destinate alla realizzazione di strutture ricettive, residenza per il custode e addetti, ristoranti e simili, spazi per congressi e simili, locali per lo spettacolo; è inoltre consentito il commercio al minuto di prodotti di artigianato, souvenirs e di generi di prima necessità.

In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto; è inoltre consentita la realizzazione di servizi da parte di enti e privati, purché l'intervento sia regolato da apposita convenzione fra ente/privato ed Amministrazione Comunale (si vedano servizi privati di uso pubblico).

Per gli interventi nelle aree per attrezzature per servizi religiosi si applicano i seguenti indici e parametri:

- a) Uf ..... 0,5 mq/mq dell'area dell'intervento  
 b) Q ..... 20 % dell'area dell'intervento  
 c) H ..... m 10,00  
 d) Ds ..... m 7,5  
 e) Dc ..... m 5,0  
 f) Df ..... m 10,0

Nel caso vengano realizzate anche strutture per gli spettatori o comunque per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, la dotazione minima di spazi per parcheggi deve essere verificata anche rispetto al parametro di n.1 posto auto/n. 2 spettatori potenziali previsti.

La dotazione di spazi e parcheggi pubblici e privati relativa alle funzioni turistico-ricettive è stabilita in n. 1 posto auto/30 mq di S.I.p..

Per le attrezzature turistico ricettive individuate all'interno dei Nuclei di antica formazione, ogni intervento dovrà rispettare le Norme Tecniche di Attuazione specifiche del Piano delle Regole.

### **Art. 11      Zone F di interesse generale**

Le zone F sono definite dalla necessità di salvaguardare e valorizzare l'arte rupestre preistorica (sito UNESCO 94 e relative buffer-zones) presente nel territorio comunale e l'ambito "ex estrattivo minerario" in località Carona, consentendo il proseguo della vita al suo interno.

La differenziazione della zonizzazione è definita dal grado di conservazione delle superfici istoriate, dalla loro consistenza, dai loro caratteri tipo-cronologici, dal grado di accessibilità e di controllo dell'ambito rupestre e dalla presenza di altre testimonianze storico etnografiche.

Per queste zone si rimanda alle disposizioni normative dell'art. 27 delle NTA del Documento di Piano.

Le destinazioni d'uso non ammissibili per la presente zona, salvo specifiche diverse contenute nelle norme delle singole zone, sono:

- la residenza e relative destinazioni compatibili (art.8 punto 1 delle N.T.A. del Documento di Piano);
- le attività produttive di tipo primario e relative destinazioni compatibili (art.8 punto 2 a) delle N.T.A. del Documento di Piano);
- le attività produttive di tipo secondario e relative destinazioni compatibili (art.8 punto 2 b) delle N.T.A. del Documento di Piano);
- le attività produttive di tipo terziario e relative destinazioni compatibili (art.8 punto 2 c) delle N.T.A. del Documento di Piano);
- le attività di interesse generale esclusivamente per le attrezzature tecnico distributive (art.8 punto 3 b) comma 6 delle N.T.A. del Documento di Piano);

#### **Regolamentazione dell'attività edilizia:**

Qualsiasi intervento, anche attuato dall'ente gestore, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologica.

In questa zona è vietata qualsiasi nuova costruzione e trasformazione dell'ambiente naturale esistente ad esclusione delle opere funzionali agli usi delle costruzioni esistenti.

Sono ammessi unicamente interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi, parcheggi, punti didattici, ristoro (chioschi) ed attrezzature igienico-sanitarie (servizi igienici ecc.) per l'accoglienza, il servizio e la fruizione culturale dell'area protetta. Tali interventi dovranno preferibilmente essere realizzati in strutture esistenti ed a cura dell'Ente Gestore.

**In deroga** a quanto sopra descritto è ammessa la realizzazione di strade di campagna di modeste dimensioni finalizzate alla conduzione del fondo e realizzate secondo i criteri e le tecniche di ingegneria naturalistica.

E' consentita inoltre la realizzazione di piccoli manufatti accessori alla conduzione del fondo destinati a deposito di attrezzi agricoli secondo modalità, tipologia e dimensioni previste per le zone di rispetto dell'abitato-zone verdi di connessione.

Tali interventi in deroga sono consentiti per tutte le zone F (F1, F2, F3).

L'attività edilizia è consentita limitatamente agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione

e dotazione igienico sanitaria da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente secondo la seguente regolamentazione:

**Per gli edifici esistenti a sola destinazione residenziale** è ammesso un incremento, come specificato negli articoli delle singole zone, per adeguamento igienico sanitario secondo lo schema allegato alla L.R. 86/63. L'adeguamento deve essere rispettoso delle caratteristiche tipologiche del fabbricato esistente e non deve modificare gli equilibri volumetrici e formali, le attuali inclinazioni delle falde, le sporgenze, le dimensioni delle aperture, i materiali e le tecniche di costruzione originarie. E' consentita la realizzazione di nuove aperture purché rispettose dell'equilibrio della facciata.

Ogni intervento deve comunque essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche ambientali e dell'edificio preesistente, uniformandosi all'uso dei materiali e secondo le seguenti prescrizioni:

- le gronde devono essere in legno con sporgenza non superiore ai cm 50;
- le pareti perimetrali dovranno essere in pietrame con finitura a rasapietra o, se realizzate con altro materiale, dovranno essere intonacate al rustico;
- per eventuali superfici ritinteggiate si prescrivono colori tenui e tinte pastello;
- i serramenti saranno in legno con superfici trattate con impregnanti;
- le pavimentazioni di spazi aperti dovranno essere realizzate con lastroni in pietra naturale o acciottolato;
- per le coperture si prescrive l'uso della pietra.

**Per gli edifici esistenti a sola destinazione agricola o rurale** è ammesso un incremento, come specificato negli articoli delle singole zone, per adeguamento igienico sanitario, salvo specifiche prescrizioni contenute nelle norme delle singole zone, con il mantenimento delle funzioni agricole. L'adeguamento dovrà rispettare i caratteri tipologici e architettonici dell'edificio preesistente e uniformarsi nell'uso dei materiali.

Ogni intervento dovrà comunque essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche ambientali e dell'edificio preesistente, uniformandosi all'uso dei materiali e secondo le seguenti prescrizioni:

- le gronde devono essere in legno con sporgenza non superiore ai cm 50;
- le pareti perimetrali dovranno essere in pietrame con finitura a rasapietra o, se realizzate con altro materiale, dovranno essere intonacate al rustico;
- per eventuali superfici ritinteggiate si prescrivono colori tenui e tinte pastello;
- i serramenti saranno in legno con superfici trattate con impregnanti;
- le pavimentazioni di spazi aperti dovranno essere realizzate con lastroni in pietra naturale o acciottolato;
- per le coperture si prescrive l'uso della pietra stratificata (ardesie, scandole, ecc.); è comunque ammesso l'impiego di elementi in cotto.

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso verso la residenza con le prescrizioni di cui al comma precedente.

### **Regolamentazione dell'attività antropica**

E' vietato: effettuare rilievi, calchi, frottage ed altre attività manomissorie delle superfici istoriate; raccogliere ed asportare terriccio all'interno dei boschi, asportare rocce e fossili, salvo che per motivi di ricerca scientifica dichiarati e autorizzati.

La realizzazione di recinzioni è subordinata all'approvazione di uno specifico progetto da assoggettare ad autorizzazione che definisca l'andamento della recinzione in relazione alle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dei luoghi, al reticolo della viabilità ordinaria e podere pubblica e privata, al reticolo idraulico superficiale, alle eventuali recinzioni preesistenti e alle eventuali preesistenze arboree e arbustive (filari, siepi, ecc.) con cui essa si relaziona o con cui può creare sinergie d'ordine paesaggistico ed ecologico.

Il progetto dovrà specificare le caratteristiche costruttive e formali della recinzione, in ordine a sviluppo, altezza, materiali, componenti verdi ecc..

Le recinzioni dovranno essere realizzate con arbusti a foglia caduca o strutture di tipo leggero in legno tipiche della zona (staccionate) di altezza non superiore a m 1,50.

E' ammessa la posa temporanea di reti metalliche di altezza non superiore a m 1,50 sostenute da pali in legno direttamente infissi nel terreno, a protezione delle siepi sino alla loro affrancazione e, comunque, per non più di tre anni quando queste si affaccino su spazi pubblici e siano potenzialmente soggette a danneggiamenti.

Recinzioni diverse dalle presenti saranno ammesse, previa autorizzazione amministrativa, esclusivamente in presenza di frutteti specializzati, allevamenti di selvaggina ed attività agricole necessitanti di particolare protezione.

Le siepi dovranno essere comunque posate rispettando i segni fisici presenti sul territorio e gli elementi che ne caratterizzano il paesaggio: a tal fine dovranno essere privilegiate le realizzazioni di recinzioni con siepi che concorrono a valorizzare il paesaggio e a migliorare la dotazione biologica della campagna.

**Prescrizioni particolari:** oltre al rispetto delle Leggi Statali e Regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, delle acque dall'inquinamento, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, non è consentito:

- eliminare o modificare segni orografici, scarpate, dislivelli o terrazzamenti: i muri di sostegno dei terrazzamenti realizzati con tecniche tradizionali sono soggetti a vincolo di conservazione con obbligo di realizzare muri di sostegno in pietra a vista;
- abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e scientifico;
- costruire nuove strade veicolari, salvo quelle esplicitamente previste dal P.G.T., quelle previste dai Piani di assestamento forestale e da organi competenti in materia di tutela archeologico-ambientale; non è ammesso eliminare, interrompere o alterare le strade campestri comunali, vicinali o private di uso pubblico esistenti e in ogni caso riportate nelle mappe catastali;
- alterare la morfologia del territorio e delle rocce, asportare, incidere o manomettere rocce, imbrattare o calpestare le superfici istoriate, effettuare sondaggi e asportazione di materiale archeologico, fatte salve le attività di ricerca, autorizzate dall'ente gestore
- livellare le superfici terrazzate e i ciglionamenti;
- mutare la destinazione colturale o trasformare l'uso dei boschi, ivi compresa l'introduzione di specie arboree a rapido accrescimento, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
- effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 (poi sostituita dal Regolamento Regionale 20 luglio 2007 n. 5)
- effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive



lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 (poi sostituita dal Regolamento Regionale 20 luglio 2007 n. 5)

- È vietata la chiusura al passaggio pedonale di sentieri e percorsi di qualsiasi natura, sia con sbarramenti, sia con segnaletica di divieto
- intercettare la falda freatica con conseguente adduzione delle acque alla superficie del suolo e successivo deflusso non regolato, in occasione di scavi, sbancamenti o mediante l'apertura e l'esercizio di pozzi trivellati non autorizzati;
- creare invasi artificiali per irrigazione, con fondo e diga in terra, salvo quelli autorizzati dall'ufficio competente;
- esercitare fuori dalle sedi veicolari proprie e a queste appositamente riservate, attività ricreative e sportive con veicoli a motore di qualunque tipo;
- costruire discariche di terreni di sterro, macerie e altri materiali di rifiuto;
- effettuare scarichi nei canali e nei corsi d'acqua senza preventiva depurazione (seguire comunque le disposizioni della Autorità Sanitaria – relative alla composizione chimica e organica delle acque – e le Leggi e i Regolamenti igienico - sanitari vigenti); per facilitarne la lettura si riportano per esteso le norme sanitarie vigenti:

- (a) ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 62/85 non possono essere attivati nuovi scarichi di categoria A in suolo e sottosuolo e corpi idrici nelle zone appartenenti al bacino idrogeologico dei laghi, delimitati nella fascia di un Km dalla linea di costa;
- (b) al di fuori di tale fascia di divieto assoluto sono ammessi esclusivamente in suolo o strati superficiali di sottosuolo nel rispetto sin dalla loro attivazione delle norme tecniche stabilite dalla Deliberazione 4.02.1977 del C.I.M.;
- (c) l'autorizzazione allo scarico dovrà essere subordinata a studio idrogeologico del sito atto a valutare l'idoneità del suolo a ricevere e smaltire i reflui e completato con lo studio delle falde acquifere presenti allo scopo di evitare danneggiamento delle caratteristiche delle acque di falda, soprattutto per quelle utilizzate a scopo idropotabile;
- (d) la Circolare 4.02.1977 detta le norme tecniche generali sugli impianti di smaltimento di nuova realizzazione;
- (e) i liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni con esclusione delle acque meteoriche;
- (f) i pozzi neri possono essere utilizzati solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna con esclusione degli scarichi dei lavabi, bagni cucine e lavanderie;
- (g) le vasche settiche di tipo tradizionale non sono accettabili per nuove installazioni;
- (h) le vasche settiche di tipo Imhof caratterizzate dal fatto di avere comparti distinti per il liquame e il fango devono essere costruite a regola d'arte e mantenute in perfetta efficienza;
- (i) il liquame chiarificato potrà essere disperso nel terreno mediante subirrigazioni, pozzi assorbenti o sub irrigazioni con drenaggio opportunamente dimensionato (secondo lo schema allegato);
- (l) sono sempre ammessi impianti di depurazione previa approvazione da parte A.S.L. , dell'A.R.P.A. e degli uffici Provinciali competenti per il territorio

Si sottolinea che lo studio di cui alla precedente lettera c) è obbligatorio esclusivamente per gli edifici che non abbiano una minima parte residenziale ed è indispensabile per esprimere il relativo parere igienico sanitario correlato da elaborati grafici che evidenziano le caratteristiche tecniche del manufatto.

Non è ammesso alcuno scarico nella fascia di rispetto delle sorgenti utilizzate per la captazione dell'acqua potabile.

## **Art. 12      Zone F1 Parco archeologico minerario di Sellero (Carpene - sito UNESCO 94)**

Sono aree archeologiche già accertate con presenza di consistenti ritrovamenti, in cui sono state o sono in corso interventi di inventariazione capillare (sito UNESCO 94 – Area rupestre della Vallecamonica 1979) . In tali zone è comunque vietato qualsiasi tipo di nuova edificazione ed è imposto il mantenimento dell'ambiente naturale esistente.

In generale, trattandosi di un'area a rischio archeologico, eventuali progetti comportanti scavo e interventi nel sottosuolo, anche di minima entità, devono essere trasmessi alla Soprintendenza di Brescia per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale programmazione di indagini archeologiche preliminari.

Per gli edifici esistenti a sola destinazione residenziale è ammesso un incremento del volume pari al 10% dell'esistente ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario. Sono ammessi inoltre interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Qualora il fabbricato esistente presenti una distanza dalla strada inferiore a m 5,00 l'intervento di ampliamento non deve ridurre ulteriormente la distanza preesistente tra il fabbricato e la strada nel rispetto comunque della distanza minima di m 3,00.

L'adeguamento deve essere rispettoso delle caratteristiche tipologiche del fabbricato esistente e non deve modificare gli equilibri volumetrici e formali, le attuali inclinazioni delle falde, le sporgenze, i materiali e le tecniche di costruzione originarie. Ogni intervento dovrà comunque essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche ambientali e dell'edificio preesistente, uniformandosi all'uso dei materiali e secondo le seguenti prescrizioni:

- le gronde devono essere in legno con sporgenza non superiore ai cm 50;
- le pareti perimetrali dovranno essere in pietrame con finitura a rasapietra o, se realizzate con altro materiale, dovranno essere intonacate al rustico;
- per eventuali superfici ritinteggiate si prescrivono colori tenui e tinte pastello;
- i serramenti saranno in legno con superfici trattate con impregnanti;
- le pavimentazioni di spazi aperti dovranno essere realizzate con lastroni in pietra naturale o acciottolato;
- per le coperture si prescrive l'uso della pietra stratificata (ardesie, ecc.); è comunque ammesso l'impiego di elementi in cotto.

Per gli edifici esistenti a destinazione agricola o rurale sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico sanitario con un incremento della Slp esistente del 10%. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso nel solo verso della residenza.

Gli ambiti individuati come "aree Archeologiche" (già accertate o a rischio archeologico) sono sottoposti alla normativa vigente in quanto Beni Archeologici. Qualsiasi intervento (anche attuato dall'Ente Gestore) dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologica.

Al fine di consentire l'apertura di tali zone alla visita turistica è consentita la realizzazione delle infrastrutture necessarie all'accoglienza quali: percorsi pedonali che possibilmente riprendano il tracciato degli antichi presenti, aree di sosta attrezzate per il ristoro e le attività didattiche. Tali interventi si attuano mediante piano esecutivo di insieme riguardante la sistemazione dell'intera area destinata a parco, con particolare attenzione agli accessi, ai percorsi pedonali e ciclabili, ai sensi della L.R. 65/89, all'inserimento delle attrezzature e dei punti di sosta e ristoro e con l'obiettivo di garantire una fruibilità e una sistemazione unitaria all'insieme del parco.

L'intervento su queste aree è riservato in via prioritaria all'Ente Gestore del parco. Potrà essere ammesso l'intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture pubbliche o di uso pubblico solo previa redazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica.

L'intervento urbanistico preventivo deve essere realizzato secondo i seguenti parametri:

It ..... 0,002 mq S.l.p./mq St  
H ..... max m 4,50

### **Art. 13    Zone F2 a rischio archeologico (buffer zone –sito UNESCO 94)**

Sono aree a rischio archeologico con segnalazione di presenze archeologiche per ora sporadiche, in cui non è ancora partita una verifica capillare del territorio.

In generale, trattandosi di un'area a rischio archeologico, eventuali progetti comportanti scavo e

interventi nel sottosuolo, anche di minima entità, devono essere trasmessi alla Soprintendenza di Brescia per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale programmazione di indagini archeologiche preliminari.

In tali zone è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione ed è imposto il mantenimento dell'ambiente naturale esistente fatto salvo per l'ambito ricadente in fascia di rispetto cimiteriale dove valgono le prescrizioni contenute nell'art.16 delle presenti N.T.A.

Le costruzioni esistenti in questa zona alla data di adozione del Piano possono essere ampliate una tantum nella misura del 10% della Superficie lorda di Pavimento attuale, senza cambio di destinazione d'uso se non a residenza ed esclusivamente per adeguamento funzionale ed igienico sanitario. Sono inoltre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Qualora il fabbricato esistente presenti una distanza dalla strada inferiore a m 5,00 l'intervento di ampliamento non deve ridurre ulteriormente la distanza preesistente tra il fabbricato e la strada nel rispetto comunque della distanza minima di m 3,00.

E' consentito inoltre il mantenimento delle attività esistenti con possibilità di realizzazione di spazi di sosta e manovra per una superficie massima pari ad 1mq / 3mc di volume esistente produttivo di supporto all'attività stessa.

#### **Art. 14      Zone F3 Parco archeologico minerario di Sellero (Carona)**

*"Questa zona è definita da un ambito caratterizzato dalla presenza di manufatti ed attrezzature un tempo destinate all'attività estrattiva di minerali ricchi di zinco oltre ad aree a contorno destinate a pascolo e boschi (latifoglie)". L'ambito rientra in un accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e tutela del Territorio, La Regione Lombardia, le Province di Brescia Bergamo e Sondrio ed i Comuni di Bovegno, Sellero, Gorno, Oneta, Oltre il colle, Parre, Premolo e Lanzada, finalizzato al recupero di siti ex estrattivi minerari. La destinazione d'uso prevista dal progetto di bonifica di quest'ambito è "Zona agricola e Zona a rilevante contenuto Storico Culturale ed Ambientale, Parco delle incisioni rupestri e delle miniere di Carona".*

In tali zone è vietato qualsiasi tipo di nuova edificazione ed è imposto il mantenimento dell'ambiente naturale esistente.

Sono ammessi gli interventi per la valorizzazione del Sito quali il recupero dei fabbricati esistenti con creazione di un punto di ricezione ed accoglienza, allestimenti museali in sotterraneo per visite guidate come previsto dall'accordo di Programma di cui sopra.

Sono ammessi inoltre gli interventi di recupero e dotazione di attrezzature da realizzarsi a servizio del patrimonio edilizio , culturale ed ambientale esistenti secondo la seguente regolamentazione: per gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano è ammesso un incremento una tantum pari al 10% della S.l.p. esistente ai soli fini dell'adeguamento funzionale ed igienico sanitario, senza cambio d'uso se non a residenza. Sono inoltre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Qualora il fabbricato esistente presenti una distanza dalla strada inferiore a m 5,00 l'intervento di ampliamento non deve ridurre ulteriormente la distanza preesistente tra il fabbricato e la strada nel rispetto comunque della distanza minima di m 3,00.

L'adeguamento deve essere rispettoso delle caratteristiche tipologiche del fabbricato esistente e non deve modificare gli equilibri volumetrici e formali, le attuali inclinazioni delle falde, le

sporgenze, i materiali e le tecniche di costruzione originarie.

Ogni intervento dovrà comunque essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche ambientali e dell'edificio preesistente, uniformandosi all'uso dei materiali e secondo le seguenti prescrizioni:

- le gronde devono essere in legno con sporgenza non superiore ai cm 50;
- le pareti perimetrali dovranno essere in pietrame con finitura a rasapietra o, se realizzate con altro materiale, dovranno essere intonacate al rustico;
- per eventuali superfici ritinteggiate si prescrivono colori tenui e tinte pastello;
- i serramenti saranno in legno con superfici trattate con impregnanti;
- le pavimentazioni di spazi aperti dovranno essere realizzate con lastroni in pietra naturale o acciottolato;
- per le coperture si prescrive l'uso della pietra stratificata (ardesie, ecc.); è comunque ammesso l'impiego di elementi in cotto.

E' ammesso il cambio d'uso solo nel verso della residenza senza incremento volumetrico.

### **Art.15 Attrezzature tecnologiche, distributive ed isola ecologica**

Tali zone sono destinate alla costruzione di mercati, macelli, mostre, officine del gas, impianti di depurazione, acquedotti, distributori di carburante, caserme, carceri, isole ecologiche.

In tale zona il Piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

- a)  $U_f$  = indice di utilizzazione fondiaria ..... 0,50 mq/mq
- b)  $H$  = altezza massima ..... m 10,00

Per tutte le zone indicate, nel caso di realizzazione di attrezzature e impianti da parte di privati, i proprietari dovranno cedere in modo permanente al Comune le aree relative alle urbanizzazioni primarie secondo quanto previsto nella tabella di riferimento.

Oltre che in queste zone, specificamente destinate alla loro collocazione, le sole opere complementari agli impianti di servizio (fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, energia termica, telefono, radio-televisione) possono essere installate in qualsiasi altra zona del territorio.

Prescrizioni per gli interventi: controllo paesistico dell'inserimento e dell'integrazione degli edifici e dei manufatti nel contesto, con particolare attenzione alle caratteristiche tipologiche, dei materiali impiegati, alla sistemazione degli spazi aperti e all'ambientazione rispetto all'intorno.

#### **Cabine di trasformazione dell'energia elettrica**

La D.I.A. o il Permesso di costruire per la costruzione delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica viene rilasciata alle seguenti condizioni speciali:

- 1) il volume delle cabine non viene computato ai fini della densità edilizia;
- 2) la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura;
- 3) le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime previste dalle Norme Tecniche di Attuazione qualora realizzate in fregio a strade pubbliche o private ed in deroga alle distanze dai fabbricati solo all'interno della proprietà ove viene realizzata la cabina di trasformazione; l'altezza massima fuori terra delle cabine non deve superare m 4,50 salvo i casi di maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici che vanno sottoposti - di volta in volta - all'approvazione dell'Amministrazione Comunale; le

costruzione attigue alle cabine mantengono invece, nei confronti dei confini di proprietà, il limite previsto nelle varie zone dalle Norme Tecniche di Attuazione;

- 4) le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. 30.12.1970 n° 5980.

Prescrizioni per gli interventi: controllo paesistico dell'inserimento e dell'integrazione degli edifici e dei manufatti nel contesto, con particolare attenzione alle caratteristiche tipologiche, dei materiali impiegati, alla sistemazione degli spazi aperti e all'ambientazione rispetto all'intorno.

### **Elettrodotti ad alta tensione 132 – 220 – 380 KV**

La realizzazione delle linee elettriche e relativi sostegni è inclusa nella disciplina urbanistica e pertanto rientra nelle opere soggette alla richiesta del Permesso di Costruire di cui al D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e s.m.i..

Ogni intervento edificatorio, in prossimità degli impianti e nelle aree comprese nelle fasce di rispetto delle linee elettriche aeree ad alta tensione deve rispettare la seguente normativa di riferimento:

- D.M. 21 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- L. 22 febbraio 2001, n.36, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. 08 luglio 2003, recante limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente 15 novembre 2004 prot. DSA/2004/25291, recante la metodologia di calcolo provvisoria per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 08 luglio 2003;
- Limiti specifici introdotti da ogni singolo ENTE gestore dell'elettrodotto che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti norme.

Per i nuovi interventi edificatori in prossimità delle linee elettriche, deve essere verificata oltre alla compatibilità con la normativa vigente, la presenza di eventuali contratti di servitù di elettrodotto accesi sui terreni interessati. E' pertanto indispensabile la preventiva valutazione dei progetti da parte degli enti gestori delle linee.

### **Distributori di carburante**

L'impianto di nuove stazioni di distribuzione carburante o di semplici distributori, è ammesso esclusivamente su aree adeguatamente dimensionate, prospicienti la S.S. 42 con caratteristiche non contrastanti con l'ambiente circostante ed in posizione tale da non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Non sono ammessi nuovi impianti su suolo pubblico (compresi i marciapiedi ed i percorsi pedonali), né aree private di pertinenza di edifici esistenti.

Gli impianti per distributori carburanti e le relative costruzioni accessorie (chioschi, magazzini, servizi igienici ecc.), con esclusione di abitazioni, negozi o altre attività commerciali non connesse alla specifica attività, sono comunque ammessi nei limiti delle prescrizioni e degli indici seguenti:

Q .....	1/25
If .....	0,10 mc/mq
H .....	max m 5,00
Dc .....	m 5,00
Ds .....	m 10,00

L'Amministrazione Comunale potrà chiedere distanze minime tra impianti di distribuzione carburanti situati lungo la stessa strada, nonché distanze minime dagli incroci ferma restando l'osservanza delle Leggi Regionali e delle Norme del Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti di distribuzione carburante; in particolare si fa espresso riferimento al D.Lgs. 11.02.1998 n° 32 e s.m.i, nonché alla Legge 15.03.1997 n° 59.

Non sono ammessi nuovi impianti di distribuzione carburanti nei nuclei di antica formazione e nelle strade residenziali di quartiere.

Gli impianti esistenti di distribuzione del carburante vengono individuati sulle tavole del Piano dei Servizi e Piano delle Regole mediante la lettera "D" e per gli stessi viene confermata la destinazione d'uso.

Prescrizioni per gli interventi: controllo paesistico dell'inserimento e dell'integrazione degli edifici e dei manufatti nel contesto, con particolare attenzione alle caratteristiche tipologiche, dei materiali impiegati, alla sistemazione degli spazi aperti e all'ambientazione rispetto all'intorno.

#### **Art. 16 Aree per le attrezzature cimiteriali**

Le aree per le attrezzature cimiteriali sono quelle interessate dai cimiteri esistenti e quelle destinate all'ampliamento delle sue strutture e di eventuali attrezzature complementari.

Le successive prescrizioni valgono anche per l'ambito di zona F2 ricadente all'interno dell'area definita dal perimetro cimiteriale.

All'interno dell'area di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del R.R. n. 6/2004 possono essere realizzati esclusivamente:

- aree a verde
- parcheggi a raso
- viabilità
- servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo quali: deposito attrezzi per lavori di manutenzione nell'area cimiteriale autorimessa automezzi per lavori interni al cimitero (scavatori elevatore per sepoltura nei loculi)

La realizzazione delle piccole costruzioni di cui sopra, concesse a privati, sarà regolata da apposita convenzione con il Comune con la quale verranno autorizzate le opere, individuate le eventuali cessioni all'uso pubblico (parcheggi, ecc.) e indicata la durata della concessione medesima.

Per i fabbricati esistenti all'interno dell'area di rispetto cimiteriale sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 % ed i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ex Legge n. 457/78, come previsto dall'art. 28 della Legge n. 166/2002.

E' ammesso l'ampliamento dei singoli cimiteri comunali previa modifica del perimetro della fascia di rispetto cimiteriale nei limiti definiti dal D.P.R. 10.09.1990 n° 285.

Sono da intendersi vincolanti le prescrizioni della Legge 01.08.2002 n° 166.

Non sono ammissibili le destinazioni d'uso in contrasto con il carattere di rispetto e decoro proprio delle aree cimiteriali.

Nelle aree destinate ad attrezzature cimiteriali il Piano si attua nei modi e secondo gli indici ed i parametri urbanistico edilizi specificati nel Piano Cimiteriale Comunale.

### **Art. 17 Zone destinate alla viabilità**

Le zone destinate alla viabilità comprendono:

- le strade ed i nodi stradali
- i parcheggi pubblici (trattati nel paragrafo precedente)
- le aree di rispetto
- le fasce destinate a marciapiedi
- piste ciclabili e percorsi pedonali

come evidenziate nelle tavole di P.G.T..

I percorsi ciclo-pedonali di cui sopra, in molti tratti si sovrappongono a vie atte alla percorrenza anche di veicoli che pertanto continueranno a svolgere la loro funzione. Sono da intendersi infatti "percorso pedonale" quei tratti di strada, rurale od urbana secondaria, di cui si consiglia la percorrenza a piedi in quanto pregiati dal punto di vista ambientale, panoramico, storico o di semplice connessione tra siti di interesse turistico.

In sede di redazione di progetti esecutivi di nuove opere viarie saranno consentiti solo piccoli adattamenti o modeste rettifiche dovuti alle incertezze delle tavole di P.G.T. riprodotte in scale ridotte (1:2.000 e 1:500).

L'indicazione grafica all'interno delle zone destinate alla nuova viabilità ed ai nodi stradali ha quindi valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera.

a) Ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D.L. 30.04.1992 n° 285 le strade sono classificate dal Ministero dei Lavori Pubblici o dalla Regione secondo le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:

- A: autostrade
- B: strade extraurbane principali
- C: strade extraurbane secondarie
- D: strade urbane di scorrimento
- E: strade urbane di quartiere
- F: strade locali
- F bis: Itinerari ciclopedonali

La determinazione delle fasce di rispetto stradale deve essere effettuata con riferimento al Regolamento Viario Provinciale. Quest'ultimo fornisce le distanze minime dal confine stradale per l'edificazione. L'indicazione del regolamento Viario provinciale deve essere intesa come



prevalente rispetto all'indicazione grafica del PGT.

Gli interventi relativi alla viabilità di carattere sovracomunale sono regolati dalle specifiche norme vigenti in rapporto alle competenze degli Enti gestori delle infrastrutture, nel rispetto comunque delle fasce di rispetto specifiche.

Non vengono applicati i parametri di distanza per le strade di proprietà privata prive di servitù ed interne al lotto di proprietà.

Ai sensi dell'art.103 del P.T.C.P. si allega al presente Piano dei servizi un elaborato specifico che consente una chiara identificazione della rete stradale comunale ed extracomunale che interessa il territorio di Sellero. La tavola riporta la viabilità con specifica classificazione e le relative fasce di rispetto ai sensi del codice della Strada.

### **Art. 18 Zone di rispetto stradale e verde di arredo in fregio alla viabilità**

Per le zone di rispetto stradale le destinazioni d'uso non ammissibili sono:

- la residenza e relative destinazioni compatibili (art. 8 delle N.T.A. del Documento di Piano);
- le attività produttive di tipo primario e relative destinazioni compatibili (art. 8 delle N.T.A. del Documento di Piano);
- le attività produttive di tipo secondario e relative destinazioni compatibili (art. 8 delle N.T.A. del Documento di Piano);
- le attività produttive di tipo terziario e relative destinazioni compatibili (art. 8 delle N.T.A. del Documento di Piano);
- le attività di interesse generale (art. 8 delle N.T.A. del Documento di Piano).

Ai sensi dell'art.125 del P.T.C.P. le zone di rispetto stradale sono zone a prevalente inedificabilità.

Nelle zone di rispetto stradale indicate graficamente nelle planimetrie di piano, fatti salvi i disposti di cui al D.M. 01.04.1968 n° 1404, è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione nè fuori nè entro terra salvo che per attrezzature di interesse pubblico e funzionali alla viabilità in genere. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T. sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E' inoltre consentita la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante secondo le disposizioni delle leggi regionali e delle norme del Ministero dell'Interno sulla sicurezza di tali impianti ed in particolare in riferimento al D.Lgs. 11.02.1998 n° 32 e s.m.i, nonché alla Legge 15.03.1997 n° 59.

Relativamente alla viabilità secondaria (mulattiere, percorsi di campagna etc) non rappresentate graficamente sulle tavole di PGT la fascia di rispetto non deve essere inferiore a m 5,00.

Il verde di arredo in fregio alle infrastrutture viarie comprende le aree poste lungo alcuni tratti della viabilità all'interno del territorio comunale, comprese o parzialmente comprese nelle aree di rispetto stradale

In tali aree:

- è ammessa la sistemazione a verde, la realizzazione di barriere antirumore – privilegiando il potenziamento del verde con l'inserimento di fitte cortine alberate e la rimodellazione del suolo;
- è esclusa qualsiasi edificazione fuori ed entro terra, fatta eccezione per le opere e le

attrezzature tecnologiche connesse alla rete stradale e ferroviaria;

- In fregio alle strade pubbliche e consorziali è fatto divieto di realizzare recinzioni mediante l'utilizzo di filo spinato.

#### **Art. 19 Zone ferroviarie e relative aree di rispetto**

Sono destinate alle sedi ferroviarie esistenti o di previsione. In queste zone l'intervento spetta unicamente alle Amministrazioni preposte. Nelle relative fasce di rispetto ogni intervento deve essere sottoposto a parere preventivo dell'Ente gestore.

#### **Art. 21 Rispetto dei pozzi e delle sorgenti captate**

In riferimento alle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti captate per approvvigionamento pubblico idropotabile, individuati negli elaborati di cui alla Relazione Geologica allegata al presente P.G.T., si richiama quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche (attuazione della direttiva CEE n° 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16.04.1987 n° 183).

In particolare la tavola dei "Vincoli Amministrativi ed ambientali" recepisce le fasce di rispetto dai pozzi e dalle sorgenti individuate dallo studio idro-geologico.

Si rimanda alle Norme Tecniche di attuazione specifiche per la tematica in oggetto.

In caso di interventi che interessino aree di salvaguardia delle captazioni delle acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, delimitate con criterio geometrico, in assenza quindi di una conoscenza idrogeologica approfondita, è indispensabile uno studio idrogeologico, idrochimico e ambientale specifico.

Inoltre l'Amministrazione comunale dovrà provvedere alla stipula di adeguate convenzioni con i comuni contermini, finalizzate ad una corretta delimitazione e tutela delle aree interessate:

1. in caso di presenza di captazioni sul proprio territorio comunale la cui zona di rispetto interessi porzioni di territorio di comuni limitrofi e confinanti;
2. in caso di presenza di zone di rispetto derivanti dall'esistenza di punti di captazione nel territorio di comuni limitrofi e confinanti.

#### **Art. 22 Rete Ecologica Comunale**

Una rete ecologica è un insieme di aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, presenza di acqua, associazioni caratteristiche, tra loro interconnesse, in modo da garantire la continuità degli habitat e del loro funzionamento.

Obiettivi: Ampliamento della superficie delle aree naturali e inversione della tendenza al progressivo impoverimento della biodiversità attraverso:

- Definizione di criteri e iniziative per lo sviluppo e l'attuazione del progetto di rete ecologica, anche attraverso azioni di mitigazione e compensazione da attivare a livello di maggiore

dettaglio nella pianificazione comunale e di settore, e nella progettazione dei grandi interventi insediativi e infrastrutturali;

- Ampliamento della superficie delle aree naturali e inversione della tendenza al progressivo impoverimento della biodiversità;
- Definizione di criteri per la tutela dei varchi inedificati e degli elementi naturalistici puntuali e lineari importanti ai fini della realizzazione della rete ecologica;
- Tutela delle aree boscate esistenti, incremento delle superfici a bosco e corretta gestione della vegetazione arborea, in coordinamento l'apposito piano di settore;
- Tutela e potenziamento di arbusteti, siepi e filari esistenti, adozione di fasce tampone, intesi come elementi di riferimento per la struttura della rete ecologica,
- Recupero delle aree degradate come occasione di incremento del patrimonio di aree naturali, anche prevedendone l'inserimento funzionale nel disegno di rete ecologica;
- Definizione di azioni compensative preventive per gli interventi di trasformazione che comportino impatti non mitigabili sugli ecosistemi.

Si richiamano in modo specifico le indicazioni operative riportate nella normativa di cui all'Allegato 1 alle NTA del Piano delle Regole.

I tecnici estensori

esine, novembre 2020